PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA



FONDAZIONE VITAE MYSTERIUM

NUOVO STATUTO DELLA FONDAZIONE "VITAE MYSTERIUM"

Preambolo

La Fondazione autonoma "Vitae Mysterium" è stata eretta canonicamente dall'Em.mo Card. Angelo Sodano, Segretario di Stato, con Decreto del 16 ottobre 1994 (AAS LXXXVII [1995], p. 92), col fine istituzionale di provvedere al sostegno finanziario delle attività ordinarie e straordinarie della Pontificia Accademia per la Vita (PAV), come previsto dal primo Statuto ad experimentum della medesima Accademia (cfr. Stat. ad experimentum, artt. 15 e 16). Contestualmente alla sua erezione canonica, la Fondazione è stata dotata di un suo proprio Statuto, concepito in stretto ed esplicito riferimento allo Statuto della PAV allora vigente.

Il 29 novembre 2004, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha approvato il nuovo Statuto della PAV, entrato in vigore il 1 gennaio 2005; in esso, tra l'altro, si sancisce l'inserimento dell'Accademia, in quanto Istituzione sostenuta dalla Santa Sede, tra gli Organismi finanziati dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) (cfr. *Stat. art.* 7), mediante presentazione ed approvazione del bilancio annuale delle sue attività ordinarie e straordinarie.

Questi mutamenti, pertanto, hanno reso necessaria la riformulazione dello Statuto della Fondazione "Vitae Mysterium", perché esso sia in piena coerenza con la nuova situazione istituzionale ed amministrativa della PAV.

Capitolo I

Denominazione, finalità e patrimonio

Art. 1 – Denominazione

La *Fondazione* "Vitae Mysterium" è stata eretta dal Segretario di Stato a modo di *Fondazione autonoma* ai sensi del can. 1303 § 1, 1° CIC con personalità giuridica pubblica, canonica e civile, e con sede nella Città del Vaticano.

Art. 2 – Finalità

La *Fondazione* ha come suo fine istituzionale il sostegno finanziario di quelle attività della *PAV* che, pur rientrando pienamente tra le sue finalità proprie (cfr. *Stat., artt. 1 e 6*), non risultassero comprese tra le voci di bilancio previste dall'APSA. Tra queste attività, rientrano in modo particolare: *a)* l'istituzione di borse di studio e la promozione di altre iniziative per la formazione in bioetica, in particolare di persone dei Paesi in via di sviluppo, oppure in zone in cui questa disciplina ha maggiore necessità di diffondersi; *b)* la pubblicazione di "una collana di opere monografiche, che accoglierà prevalentemente studi approfonditi su tematiche di grande interesse bioetico, che siano prodotti dai Membri della PAV o dai suoi Officiali" (*Stat. art. 9*), i cui costi di pubblicazione non potranno gravare sul bilancio APSA della PAV (cfr. *Stat. art. 7, § 1*). Per il perseguimento del suo fine, la *Fondazione* promuove iniziative per raccogliere contributi che ne consentano la realizzazione delle summenzionate attività della PAV.

Art. 3 – Patrimonio

Il patrimonio stabile della *Fondazione* è costituito dalla sua dotazione iniziale e dai beni mobili ed immobili, che le saranno conferiti a titolo di liberalità da persone fisiche e da enti sia pubblici che privati. L'incremento del patrimonio avverrà con la sua saggia gestione, con conferimenti oblativi per atti fra vivi *o mortis causa* e con l'accantonamento di una parte dei proventi annuali del medesimo patrimonio.

Capitolo II

Organizzazione

Art. 4 –Struttura

La struttura della Fondazione prevede le seguenti figure: il Presidente, il Cancelliere, il Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Amministrativo.

Art. 5 –Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è il Presidente della PAV "*perdurante munere*"; egli dirige la *Fondazione* e la rappresenta legalmente in ogni sede; convoca il Consiglio di Amministrazione; organizza la preparazione dei programmi e ne segue l'attuazione, una volta che questi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Presidente fruisce dell'assistenza del Segretario Amministrativo; qualora ve ne sia la necessità, egli può delegare i propri compiti e poteri al Cancelliere.

Art. 6 –Il Cancelliere

Il Cancelliere della Fondazione è il Cancelliere della PAV "*perdurante munere*"; egli coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e può essere da lui delegato a svolgerne i compiti ed i poteri specifici.

Art. 7 – Il Consiglio d'Amministrazione

- § 1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:
- a) due "ex officio": Presidente della PAV e Cancelliere della PAV "perdurante munere";
- b) tre consiglieri, nominati fra gli Accademici della PAV dal Segretario di Stato, su indicazione del Consiglio Direttivo della PAV.

Il mandato del Consiglio d'Amministrazione dura cinque anni. I tre consiglieri nominati dal Segretario di Stato possono essere confermati per più mandati.

In caso di dimissioni o di morte di uno dei membri si procede alla sua sostituzione, secondo le modalità di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* e per la durata del mandato del Consiglio in carica.

- § 2 Compete al Consiglio di Amministrazione:
- a) deliberare i programmi della Fondazione;
- b) definire 1'entità del contributo finanziario da conferire annualmente alla PAV;
- c) approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
- d) esprimere il proprio voto sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) proporre eventuali modifiche dello Statuto.

Le sue riunioni si terranno ordinariamente due volte l'anno su convocazione del Presidente e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richiedano almeno due consiglieri. Funge da segretario nelle riunioni il Segretario Amministrativo, che vi partecipa senza diritto di voto e che cura la redazione dei verbali. Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono prese in conformità al can. 119 del CIC.

Art. 8 - Il Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo è nominato dal Consiglio d'Amministrazione che ne affida l'incarico a persona *esterna* alla PAV e professionalmente idonea, sentito il parere degli organi competenti dell'APSA. Egli dura in carica cinque anni e può essere riconfermato nel suo incarico.

Il Segretario Amministrativo ha il compito di coadiuvare il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente. Cura la convocazione del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali delle sue riunioni. Provvede alla tenuta delle scritture contabili e di tutta la documentazione attinente all'attività economico-finanziaria della *Fondazione*. Predispone i bilanci annuali, preventivo e consuntivo. E' responsabile della conservazione dell'archivio.

Capitolo III

Funzionamento e controlli

Art 9

La *Fondazione* attua le proprie finalità istituzionali provvedendo al sostegno finanziario delle attività della PAV indicate all'Art. 2 del presente Statuto. Inoltre, essa cura la divulgazione dei programmi della PAV per sensibilizzare i potenziali sostenitori, sia nell'ambito ecclesiale che in quello laico, dirigendosi a tutti coloro che condividono l'insegnamento della Chiesa circa la promozione e la difesa della vita. La *Fondazione* mette annualmente a disposizione della *Pontificia Accademia* i contributi raccolti a titolo di offerte manuali, nonché i redditi disponibili del proprio patrimonio stabile.

Art. 10

Il Presidente invia ogni anno i bilanci alla Segreteria di Stato e la relazione riguardante la propria attività istituzionale; sottopone anche alla stessa, per l'autorizzazione, tutti gli atti di straordinaria amministrazione. La *Segreteria di Stato*, di concerto con la *Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede*, esercita sulla Fondazione i controlli ed il potere tutorio previsti dalla vigente normativa canonica in materia.

Art. 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

- § 1 Il collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri nominati dalla Segreteria di Stato per un periodo di tre anni, rinnovabile. La stessa Segreteria di Stato indicherà chi debba presiedere il Collegio. Se uno dei membri venisse a mancare per qualsiasi motivo, un sostituto sarà nominato con gli stessi criteri per completare il mandato.
- § 2 I Revisori vigilano sull'osservanza del diritto, dello Statuto e delle altre norme della Fondazione ed in particolare sulla tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del

bilancio alla contabilità stessa, secondo i principi comunemente accettati. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

- § 3 I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e rispondono direttamente del loro operato al Cardinale Segretario di Stato.
- § 4 Gli emolumenti spettanti ai componenti del Collegio saranno determinati, annualmente, dalla Segreteria di Stato.

Capitolo IV

Sedi secondarie

Art. 12

La Fondazione può aprire sue sedi secondarie (nella forma semplice di "uffici") al di fuori del territorio della Città del Vaticano, attenendosi in merito alle disposizioni canoniche e civili vaticane, nonché alla prassi ed alle consuetudini internazionali.

Capitolo V

Estinzione e norme integrative

Art. 13

In caso di estinzione della *Fondazione*, il suo patrimonio sarà devoluto alla *Pontificia Accademia per la Vita*.

Art. 14

Eventuali modifiche statutarie dovranno essere proposte dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dal Segretario di Stato.

Art. 15

Per eventuali controversie è esclusivamente competente il foro vaticano.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme canoniche e civili vaticane che vigono in materia.

Dal Vaticano, 14 settembre 2005

+ lugelo Card Lodano